

All. B)

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il servizio di mediazione offerto da OCF, al fine di fornire un servizio integrativo, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, nonché quanto previsto agli artt. 8 bis e 8 ter del Decreto Legislativo n. 28/2010 e dal DM n. 150 del 2023 e successive modifiche.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, purché le parti richiedenti siano muniti di adeguati mezzi informatici: computer ovvero altra apparecchiatura dotata di webcam, microfono, adeguata connessione internet e software necessari per l'utilizzo della piattaforma -Adobe Flash Player- (ove ciò non avvenga OCF non è responsabile di eventuali anomalie o malfunzionamenti) è possibile svolgere gli incontri di mediazione in videoconferenza a mezzo piattaforma telematica protetta Teleskill ovvero di piattaforma avente le caratteristiche di cui all'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche.

Sono quindi utilizzabili, per lo svolgimento della mediazione, gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 bis II comma del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile, nel caso dell'utilizzo della piattaforma Teleskill ovvero altra piattaforma con analoghe caratteristiche tecniche, dal sito web gestito dalla piattaforma che, nel rispetto della normativa in materia di mediazione civile, permette di creare stanze virtuali direttamente dalla scheda del procedimento della piattaforma di gestione del procedimento. Il link inviato dalla Segreteria dell'Organismo alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi, lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per eventuali incontri successivi, OCF non è pertanto responsabile in caso di malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link. Si precisa che l'applicazione risiede su server Linux professionali "CentOS" a 64bit in housing Sferabit, ridondanti fra loro e ubicati in server farm che garantisce altissimi standard di sicurezza e bilanciamento sia di connettività che di corrente elettrica. Un server è sufficiente a svolgere ogni operazione anche in caso di rottura dell'altro. Un ulteriore server a oltre 500 km di distanza ne permette l'utilizzo anche in caso di eventi catastrofici. Ciascun server principale è formato da 2 hard disk da 2 TB di memoria collegati con tecnologia RAID. La connettività garantita 10 Mbit/s ma può essere solitamente viaggiare fino a 100 Mbit/s. Operazioni scadenziate di backup giornaliero e controlli automatici e manuali evitano qualsiasi perdita di dati in caso di rottura di un hard disk o di un server. La sicurezza dei dati è garantita da firewall opportunamente configurati. La sicurezza della connessione di dati è garantita dal protocollo cifrato https e dai certificati server ssl installati. La modalità di sottoscrizione del verbale conclusivo del procedimento di mediazione dovrà avvenire tramite firma digitale ovvero altro tipo di firma elettronica qualificata.

Tale modalità di sottoscrizione dei verbali conclusivi è richiesta, ai sensi dell'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche, per le mediazioni telematiche, intendendosi quelle in cui le parti, gli avvocati e il mediatore sono collegati da remoto.

Nel caso in cui il mediatore sia presente in organismo insieme ad una ovvero più parti in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche, nel caso in cui ai sensi dell'art. 8 ter del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, le parti non concordano con la sottoscrizione integralmente digitale del verbale e dell'eventuale accordo, si potrà procedere con la sottoscrizione analogica del verbale e dell'eventuale accordo davanti al mediatore. In tal caso il mediatore potrà certificare la sottoscrizione analogica della parte presente, mentre la parte collegata potrà comunque sottoscrivere digitalmente il verbale e l'eventuale accordo con firma elettronica qualificata in modo che il verbale e

O.C.F. - Organismo di Conciliazione di Firenze - C.f. 94123800487 - p.iva 05951130482

Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia

Segreteria e sede unica per gli incontri di mediazione: Nuovo Palazzo di Giustizia, Accesso H, 11° piano, Viale Guidoni n. 61 (50127) Firenze

tel. +39.055.50.78.074 - fax +39.055.54.16.722 web: www.conciliazionefirenze.org

mail: segreteria@conciliazionefirenze.org - PEC: depositi@pec.conciliazionefirenze.org

l'eventuale accordo siano sottoscritti nell'immediatezza e senza indugio da entrambe le parti. Resta inteso che la parte e/o l'avvocato collegato a distanza procederà anche alla sottoscrizione analogica davanti al mediatore.

In caso di sottoscrizione mediante kit di firma digitale, il sistema di sottoscrizione dovrà essere garantito tramite il programma software DIKE (conforme CNIPA 45/2009 e successive modifiche), versione 5.5.0

Nel caso in cui la parte collegata da remoto non abbia la firma digitale, l'Organismo fornirà il servizio di firma digitale c.d. istantanea, mediante attribuzione della firma digitale previo riconoscimento dell'identità mediante spid di II livello, in tal caso la parte, ai sensi dell'art. 28 comma 3, provvederà al rimborso della spesa viva sostenuta dall'Organismo e pari ad €. 20,00 per la sottoscrizione di ciascun verbale.

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web. c) Incontro di mediazione Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata. L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In caso di urgenza preventivamente informati gli Avvocati delle parti e con il loro consenso, si potranno svolgere incontri di mediazione in modalità di videoconferenza, attraverso piattaforme che consentano la possibilità di confrontarsi, anche con sistemi diversi da quelli precedentemente descritti, salvo in ogni caso quanto richiesto dall'art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 28/2010. I casi di urgenza e gravità devono essere individuati dal Direttivo e debbono essere determinati da situazioni oggettive che impediscono per un periodo protratto di tempo la possibilità di svolgere incontri presso la sede dell'Organismo di Conciliazione ovvero per il mancato protratto funzionamento della piattaforma sopra descritta.

All. B al Regolamento di procedura approvato in data 8 luglio 2014 dal Direttivo OCF, aggiornato e approvato in data 01 Aprile 2020 e successivo aggiornamento dal Direttivo OCF con delibera del 15.01.2025 e successiva delibera del 09.12.2025